



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

## **Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità**

**VIII ciclo  
anno accademico 2022/2023**

*Le informazioni contenute nelle seguenti FAQ sono state elaborate tenendo conto della normativa di riferimento e delle indicazioni ministeriali*

### **FAQ**

#### **Dove posso trovare tutte le informazioni sul concorso di ammissione?**

Tutte le informazioni sono presenti nel bando consultabile al seguente link <https://www2.unimol.it/studente-2/segreteria-studenti/>



#### **Qual è la procedura per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per l'accesso al corso?**

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura on line presente sul "[Portale dello Studente](https://www2.unimol.it/)" al quale si accede collegandosi al sito dell'Università degli Studi del Molise <https://www2.unimol.it/> - profilo "Studente".

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande possono essere consultate al seguente link <https://www2.unimol.it/studente-2/segreteria-studenti/>

#### **Quali sono i requisiti per partecipare alla selezione per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria?**

Per partecipare alla selezione per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola dell'infanzia**:

- laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

**oppure**

- diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore di abilitazione, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguito, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola primaria**:

- laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

**oppure**

- diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore di abilitazione, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguito, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

Tutti gli aspiranti all'ammissione devono comunque essere in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione all'Università.

**Quali sono i requisiti per partecipare alla selezione per la scuola secondaria di primo o di secondo grado?**

Per partecipare alla selezione per la scuola secondaria di primo o di secondo grado è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola secondaria di primo grado**:

**candidati con abilitazione**

- abilitazione all'insegnamento (TFA/PAS/SSIS/concorso) per il grado di scuola per il quale si intende concorrere

**oppure**

- analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Sono ammessi con riserva (e previa esibizione di idonea documentazione) i candidati in possesso di un titolo di abilitazione conseguito all'estero e non ancora riconosciuto in Italia a condizione che abbiano presentato, entro il termine di scadenza di cui al successivo art. 3, la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

**candidati senza abilitazione**

- laurea magistrale (o a ciclo unico), laurea specialistica o laurea "vecchio ordinamento" oppure diploma di secondo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti del grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione sul sostegno (la coerenza deve sussistere, pena l'esclusione, sia in ordine alla classe di concorso sia in ordine agli esami, ai SSD e ai cfu previsti dalla normativa vigente) **unitamente** ai 24 cfu/cfa nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola secondaria di secondo grado**:

**candidati con abilitazione**

- abilitazione all'insegnamento (TFA/PAS/SSIS/concorso) per il grado di scuola per il quale si intende concorrere;

**oppure**

- analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Sono ammessi con riserva (e previa esibizione di idonea documentazione) i candidati in possesso di un titolo di abilitazione conseguito all'estero e non ancora riconosciuto in Italia a condizione che abbiano presentato, entro il termine di scadenza di cui al successivo art. 3, la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

**candidati senza abilitazione**

- laurea magistrale (o a ciclo unico), laurea specialistica o laurea "vecchio ordinamento" oppure diploma di secondo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti del grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione sul sostegno (la coerenza deve sussistere, pena l'esclusione, sia in ordine alla classe di concorso sia in ordine agli esami, ai SSD e ai cfu previsti dalla normativa vigente) **unitamente** ai 24 cfu/cfa nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

**oppure**

- diploma ITP (Insegnante Tecnico Pratico) per il quale i requisiti di accesso (possesso del diploma di maturità di tipo tecnico o professionale coerente con le classi di concorso vigenti) rimangono quelli previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Come chiarito dalla nota ministeriale n. 0022369 del 13/08/2020, non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto

all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.

Tutti gli aspiranti all'ammissione devono comunque essere in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione all'Università.

**All'ottavo ciclo del corso di specializzazione per il sostegno i candidati per la scuola secondaria, non ITP, possono accedere senza la certificazione dei 24 cfu?**

I candidati per la scuola secondaria, non ITP, possono accedere purché abbiano conseguito i 24 cfu/cfa nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche entro il 31 ottobre 2022. Per Infanzia, Primaria e ITP non sono richiesti i 24 cfu.

**Quali sono i requisiti per partecipare alla selezione per un docente ITP?**

Gli insegnanti tecnico pratici (fino al 2024/2025) possono partecipare con il solo diploma essendo esonerati dal possesso dei 24 cfu. Potranno partecipare esclusivamente per la scuola secondaria di secondo grado, non avendo titolo per insegnare negli altri gradi di istruzione/scuola.

**Gli insegnanti di religione cattolica possono essere ammessi al corso?**

In virtù di quanto chiarito nella Decisione 5686/2006 del Consiglio di Stato, non sono ammessi al corso gli insegnanti di Religione cattolica.

**Come posso verificare quali sono i requisiti per partecipare alla selezione?**

Per verificare i titoli che sono requisiti di accesso all'insegnamento può:

1. consultare il D.P.R. n. 19/2016, modificato poi dal D.M. n. 259/2017, che disciplina le classi di concorso per la scuola secondaria e stabilisce quali sono i titoli per accedere all'insegnamento. Nello specifico, nelle tabelle A e B sono riportate le corrispondenze tra titoli di studio e classi di concorso;
2. fare una ricerca sul web (si segnala in particolare il sito [classidiconcorso.it](http://classidiconcorso.it), che permette, selezionando livello di istruzione e titolo di studio, di trovare le classi di concorso corrispondenti);
3. rivolgersi all'Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale o ad un sindacato.

**Gli uffici dell'Università non forniscono alcun tipo di consulenza in merito.**

**Se conseguirò la laurea e/o cfu integrativi necessari per l'accesso alla classe di concorso che mi interessa dopo la data di scadenza del bando, posso essere ammesso a partecipare alla selezione con riserva?**

No. Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

**Entro quale data devo aver conseguito i 24 cfu/cfa?**

I 24 cfu/cfa nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche devo no essere stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

**Sono in possesso dei requisiti di ammissione a più gradi di istruzione/scuola: posso partecipare a più di una procedura selettiva?**

Sì, se si possiedono i requisiti di ammissione indicati dall'art. 2 del bando e dalla normativa di riferimento, è possibile partecipare alla procedura selettiva per più gradi di istruzione/scuola, eventualmente anche in diverse Università, ma tenendo conto della circostanza che il test preselettivo si svolgerà, per ciascun grado/ordine, secondo lo stesso calendario in tutta Italia.

**Ho fatto domanda di partecipazione alla selezione per il corso di specializzazione per il sostegno per più gradi di istruzione: devo pagare una quota di ammissione per ogni selezione?**

Sì. La quota di partecipazione alla selezione (pari a € 150,00 e non rimborsabile in alcun caso) deve essere pagata per ogni concorso al quale ci si iscrive a partecipare. La quota di iscrizione deve essere pagata anche dai candidati esonerati dal test preselettivo.

**Qual è l'offerta formativa del corso sostegno?**

Per l'a.a. 2022/2023 (ottavo ciclo) i posti disponibili presso l'Università degli Studi del Molise sono complessivamente 500 così ripartiti:

Scuola dell'infanzia	20 posti
Scuola primaria	80 posti
Scuola secondaria di primo grado	200 posti
Scuola secondaria di secondo grado	200 posti

### **Quando si svolgerà il test preselettivo?**

*Il test preselettivo si svolgerà nelle seguenti date (uguali sull'intero territorio nazionale):*

Scuola dell'infanzia	martedì 4 luglio 2023
Scuola primaria	mercoledì 5 luglio 2023
Scuola secondaria di primo grado	giovedì 6 luglio 2023
Scuola secondaria di secondo grado	venerdì 7 luglio 2023

*L'orario di convocazione dei candidati e le sedi di svolgimento del test preselettivo saranno comunicati con apposito avviso che sarà pubblicato all'[Albo Ufficiale di Ateneo on line](#) e sul sito web dell'Università alla pagina dedicata al Corso di specializzazione.*

### **In quali casi è previsto l'esonero dal sostenimento del test preselettivo e l'accesso diretto alla prova scritta?**

*Il bando e la normativa vigente prevedono 4 tipologie di esonero dal sostenimento del test preselettivo e di accesso diretto alla prova scritta:*

- 1. ai sensi dell'art. 2, comma 08 del D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020), in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, possono richiedere l'esonero i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura per la quale è presentata domanda di ammissione. Tali soggetti possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado;*
- 2. ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.M. n. 694/2023 possono richiedere l'esonero i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 59/2017 ("riservisti 3 su 5") vale a dire coloro, "ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato", che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento. Tali candidati concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza, a condizione che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;*
- 3. in deroga all'art. 4, comma 4 del D.M. n. 92/2019, possono richiedere l'esonero i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del settimo ciclo presso questa Università, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da Covid-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove.*
- 4. ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis, della legge n. 104/92, possono richiedere l'esonero i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%.*

*Tali candidati devono comunque iscriversi alla selezione secondo i termini e le scadenze indicati dal bando e pagare la quota di iscrizione prevista. Devono, inoltre, trasmettere apposita richiesta di esonero seguendo le indicazioni contenute nel bando medesimo.*

### **Quali sono i requisiti che devono possedere i "riservisti 3 su 5" per partecipare alla selezione?**

*Per i "riservisti 3 su 5", come per tutti gli altri candidati, per titolo di studio valido per l'accesso alle scuole secondarie, secondo la tabella A del D.P.R. 19/2016, si intendono i requisiti fissati dal D.P.R. n. 19/2016 unitamente alla certificazione unica 24 cfu/cfa acquisiti entro il 31/10/2022.*

### **Qualora in un Ateneo risultino posti di riserva non coperti, il "riservista 3 su 5" non ammesso in un altro Ateneo può chiedere di essere ammesso alla riserva dell'Ateneo che ha posti riservati non coperti?**

*No, i "riservisti 3 su 5" non ammessi in un altro Ateneo NON possono chiedere di essere ammessi alla riserva dell'Ateneo che ha posti riservati non coperti perché possono concorrere come riservisti "esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza".*

### **Per i "riservisti 3 su 5" sarà redatta una graduatoria specifica?**

*No, la graduatoria finale di merito sarà unica per ciascun grado/ordine di scuola. Nella redazione di ciascuna graduatoria finale di merito gli Atenei terranno conto della percentuale della riserva di posti pari al 35% per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del DLgs 59/2017 ed evidenzieranno i riservisti con 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5.*

### **Su che cosa vertono le prove di accesso?**

La prova di ammissione al corso si articola in un test preselettivo, una prova scritta e una prova orale.

Tali prove sono volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, secondo l'Allegato C del D.M. 30 settembre 2011, di:

- a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
- b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
- c. competenze su creatività e pensiero divergente;
- d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

### **Esiste un punteggio minimo per superare il test preselettivo ed accedere alla successiva prova scritta?**

Il D.M. n. 92/2019 ha rettificato il D.M. 30 settembre 2011 nella parte in cui prevedeva un punteggio minimo di 21/30 per accedere alla prova scritta. Pertanto, non esiste più tale soglia di sbarramento. In ogni caso, accede alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per ciascun grado/ordine.

### **Quanti candidati saranno ammessi alla prova scritta?**

Alla prova scritta sarà ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi a ciascun grado/ordine di scuola. Saranno inoltre ammessi alla prova scritta anche tutti coloro che conseguiranno, all'esito del test preselettivo, il medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammesso.

Ad esempio: per la scuola dell'infanzia sono disponibili 20 posti, pertanto saranno ammessi alla prova scritta 40 candidati più tutti coloro che avranno eventualmente riportato lo stesso punteggio del 40° concorrente.

### **Esiste un punteggio minimo per superare la prova scritta ed accedere alla successiva prova orale?**

Per essere ammessi alla prova orale è necessario aver ottenuto nella prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.

### **Quali sono i titoli valutabili?**

La definizione e la valutazione dei titoli è rimessa all'autonomia dei singoli Atenei. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati all'art. 5 del bando.

### **Se, al termine dell'intera procedura selettiva, dovessi risultare in posizione utile su 2 o più graduatorie di diversi gradi/ordini di scuola, potrò iscrivermi contemporaneamente a più corsi?**

No. I candidati che risulteranno collocati in posizione utile in più graduatorie dovranno, all'atto del perfezionamento dell'immatricolazione, optare per un solo grado/ordine di scuola.

L'ulteriore idoneità acquisita potrà, se previsto dai futuri decreti di indizione dei prossimi cicli del corso, consentire l'ammissione in sovrannumero, senza la necessità di dover nuovamente affrontare le prove selettive per le procedure per le quali si risulti collocati nelle graduatorie di merito.

### **Vorrei partecipare alla selezione per accedere al corso di specializzazione per il sostegno ma attualmente sono iscritto ad un Corso di Dottorato o ad un Corso di Laurea o a un Master: posso essere iscritto contemporaneamente ad entrambi i corsi?**

Ai sensi della normativa vigente, la frequenza dei corsi di sostegno è compatibile con l'iscrizione ad altri corsi universitari o accademici, in Italia e all'estero, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 930/2022.

### **Quanto costa il corso?**

L'iscrizione al corso di specializzazione si perfeziona con il pagamento delle tasse per un importo complessivo di € 2.850 [ai quali vanno aggiunti la tassa regionale (di € 140) e l'imposta di bollo (di € 16)] da versare in due rate.

La prima rata (di € 1.500) dovrà essere versata, unitamente alla tassa regionale (di € 140) e all'imposta di bollo (di € 16), all'atto dell'immatricolazione. La seconda rata (di € 750) dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2024. La terza rata (di € 600) dovrà essere versata entro il 30 aprile 2024.

Il mancato rispetto della scadenza per il pagamento delle rate successive alla prima comporterà l'obbligo del versamento dell'indennità di mora nella misura progressiva prevista dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca relativo all'a.a. 2022/2023.

### **Quanto dura il corso?**

Il D.M. 30 settembre 2011 prevede una durata complessiva di almeno 8 mesi di cui almeno 5 mesi di tirocinio diretto. Il D.M. n. 694 del 30 maggio 2023 prevede che i corsi debbano concludersi entro il 30 giugno 2024.

### **Come si svolgerà il corso?**

*Il corso verrà erogato in presenza, salvo diversa indicazione ministeriale.*

*Il 75% delle ore complessive delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), previste dal piano studi, verrà erogato in modalità online.*

*Il 20% delle ore degli insegnamenti verrà erogato in modalità telematica.*

*Potrebbero essere previsti periodi di frequenza intensiva nel periodo natalizio e pasquale (facendo riferimento al calendario delle vacanze scolastiche definito dalla Regione Molise).*

### **È previsto il riconoscimento dei crediti formativi?**

*Ai sensi dell'allegato C del D.M. del 30 settembre 2011 non sono previsti riconoscimenti di crediti formativi universitari.*

*È fatta eccezione per i soggetti che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno (solo per i corsi ai sensi del D.M. 249/2010) in un altro grado/ordine di scuola e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero.*

*In tal caso, saranno valutate le competenze già acquisite e saranno predisposti i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011, come diversificati per grado di scuola.*

### **Quante assenze si possono fare?**

*Le assenze sono accettate nella percentuale del 25% per ciascun insegnamento, laboratorio e tirocinio indiretto. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite modalità predisposte dal titolare dell'insegnamento.*

### **Posso svolgere il tirocinio diretto se sono in congedo obbligatorio per maternità?**

*Le studentesse che non possano svolgere il tirocinio diretto perché in congedo obbligatorio per maternità possono chiedere di sospendere il corso presentando apposita istanza al Rettore. La sospensione è concessa con apposito provvedimento. In tal caso, le studentesse interessate potranno iscriversi come soprannumerarie all'edizione successiva dove verranno inserite in un nuovo gruppo di tirocinio. Le altre attività formative, insegnamenti e laboratori, possono essere regolarmente frequentate se le condizioni fisiche lo consentono.*

### **Posso svolgere il tirocinio diretto se sono in congedo parentale?**

*Le studentesse o gli studenti che non possano svolgere il tirocinio diretto perché in congedo parentale possono chiedere di sospendere il corso presentando apposita istanza al Rettore. La sospensione è concessa con apposito provvedimento. In tal caso, le studentesse o gli studenti interessati potranno riscriversi come soprannumerari all'edizione successiva dove verranno inseriti in un nuovo gruppo di tirocinio. Le altre attività formative, insegnamenti e laboratori, possono essere regolarmente frequentate.*